



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
E-MAIL comune@pec.comune.male.tn.it

COPIA

SETTORE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

ATTO DI DETERMINAZIONE

N. 40 / SEG DEL 04/05/2022

* * * * *

OGGETTO: MATR. 114 - CONCESSIONE DEL CONGEDO STRAORDINARIO BIENNALE AI SENSI DELL'ART. 42, DEL D.L.GS 151/2001, COME MODIFICATO DAL DECRETO L.GS. N. 119 DEL 18.07.2011, A PARTIRE DAL 09.05.2022 AL 10.06.2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la L. 5.2.1992 n. 104 e s.m.i. – Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate – che all'art. 33, comma 3, recita quanto segue “*A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di*

40 SEG

un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.”

Ricordato che con determinazione n. 24/SEG di data 16.03.2021 la dipendente MATR. 114 è stata autorizzata alla fruizione dei permessi di cui alla Legge n. 104/1992, art. 33, comma 3, nelle modalità previste dalla normativa vigente e nella modalità richieste dal dipendente, concordate mensilmente;

Vista la legge 8 marzo 2000, n. 53 che all'articolo 4 comma 2 recita: *“I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni.”*

Vista la circolare dell'INPS n. 32 di data 6.03.2012 intitolata *“Decreto legislativo n. 119 del 18.07.2011. “Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi”. Modifica alla disciplina in materia di congedi e permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità”;*

Vista la Circolare Dipartimento Funzione Pubblica, 3 febbraio 2012, n. 1;

Vista la richiesta della dipendente MATR. 114, acquisita agli atti al protocollo dell'Ente n. 4849 di data 28/04/2022, intesa a fruire del congedo straordinario biennale retribuito di cui all'art. 42, comma 5 del D.L.gs 151/2001, come modificato dal comma 5 del Decreto legislativo n. 119 del 18.07.2011, per il periodo dal 09.05.2022 al 10.06.2022, per l'assistenza alla propria madre riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 05/02/1992, n. 104 e s.m.i. dalla Commissione Sanitaria per l'accertamento dell'handicap dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento – Unità di Medicina Legale di Trento, con verbale di data 08.02.2021, Prot. n. 10319/2020 allegato alla richiesta;

Visto il D.lgs. 26.03.2001 n. 151, art. 42 come modificato dal D.lgs. 119/2011, il quale prevede che il congedo straordinario spetta ai lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità, che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi, ed in particolare spetta a:

- uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell'unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Si precisa, al riguardo, che la possibilità di concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente, parte dell'unione civile convivente ed entrambi i genitori) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti);

Visto altresì il comma 5-bis del Decreto legislativo n. 119 del 18.07.2011, per il quale *“il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona”.*

Visto anche il comma 5-ter del suddetto Decreto, che prevede che *“Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione; l'indennità e la contribuzione spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a*

decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici.”

Atteso che per i commi 5-quater e 5-quinquies del sopracitato Decreto:

- i soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.
- Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

Vista la circolare INPS n. 112 di data 3.08.2007 denominata “Estensione del diritto al congedo di cui all’art. 42, comma 5, del D.lgs 151/2001 al coniuge convivente con soggetto con handicap in situazione di gravità”, per la parte in cui recita “Si coglie l’occasione per evidenziare che, conformemente alle linee generali della normativa vigente, alle pronunce giurisprudenziali e ai conseguenti indirizzi interpretativi del Ministero della Solidarietà Sociale, anche per il diritto alla fruizione del congedo straordinario, conformemente a quanto precisato per i permessi ex lege 104/1992 con circolare 90/2007, non è più necessario dimostrare l’impossibilità di prestare assistenza da parte di altri familiari conviventi, stante l’esclusiva riconducibilità all’autonomia privata e familiare della scelta su chi, all’interno della famiglia del portatore di handicap, debba prestargli assistenza”

Visto che la Matr. 114, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. N. 445 DD. 28.12.2000, ha dichiarato:

- la residenza della propria madre disabile;
- che la propria madre disabile in situazione di gravità non è ricoverata a tempo pieno;
- che la propria madre disabile in situazione di gravità è vedova;
- che nessun altro familiare beneficia dei permessi ex lege 104/92 per la stessa persona disabile in situazione di gravità;
- che non ha già usufruito di congedi straordinari retribuiti per lo stesso soggetto;
- di essere consapevole che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza a favore del disabile e, pertanto, il riconoscimento delle agevolazioni stesse comporta la conferma dell’impegno morale – oltre che giuridico- a prestare effettivamente la propria opera di assistenza;
- di essere consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un onere per l’amministrazione un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività supportano solo per l’effettiva tutela del disabile;
- che si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni;

Riscontrato il verificarsi delle ipotesi e della sussistenza dei requisiti prospettati nella vigente normativa e ritenuto di conseguenza di autorizzare la dipendente Matr. 114 alla fruizione del congedo straordinario biennale retribuito di cui all’art. 42, del D.L.gs 151/2001, come modificato dal Decreto legislativo n. 119 del 18.07.2011, per il periodo dal 09.05.2022 al 10.06.2022, per l’assistenza alla propria madre riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 05/02/1992, n. 104 e s.m.i., nelle modalità previste dalla normativa vigente e nella modalità richieste dalla dipendente;

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare di data 30 novembre 2020 n. 39;
- il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 30 giugno 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30.03.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2022 e triennale 2022-2024;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 37 del 08.04.2022, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità sulla base delle risultanze del bilancio di previsione 2022-2024;
- il decreto sindacale n. 2 del 6 aprile 2022, prot. n. 3998/3.4, con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di Responsabile del settore Segreteria generale, personale, organizzazione, affari generali, anagrafe, elettorale, stato civile, commercio, polizia urbana e biblioteca fino al 30.06.2022;

D E T E R M I N A

1. Di autorizzare la dipendente Matr. 114 alla fruizione del congedo straordinario biennale retribuito di cui all'art. 42, del D.Lgs 151/2001, come modificato dal Decreto legislativo n. 119 del 18.07.2011, per il periodo dal 09.05.2022 al 10.06.2022, per l'assistenza alla propria madre riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 05/02/1992, n. 104 e s.m.i., nelle modalità previste dalla normativa vigente e nella modalità richieste dalla dipendente;
2. Di dare atto che per il periodo di cui al punto 1) spetta “un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione; l'indennità e la contribuzione spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale, importo rivalutato annualmente dal 2011;
3. Di dare atto che il periodo di cui al punto 1) non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto, ma essendo coperto da

contribuzione, è valido ai fini del calcolo dell'anzianità assicurativa, e che per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater del Decreto Lgs. n. 119 del 18.07.2011, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53;

4. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.

5. Di dare atto che la presente determina:

- è esecutiva dal momento della adozione e sottoscrizione da parte del sottoscritto;
- va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Segreteria e Affari Generali.

Malé li, 04/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Franco Battisti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malè,

Il Segretario comunale
dott. Franco Battisti